



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione terza civile

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Margherita Libri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, vertente tra

YUR POWER VIII S.r.l., P. Iva n. 10726271009, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 2/B, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall'Avvocato Vipsania Andreicich presso il cui studio in Roma, Via Archimede n. 120, è elettivamente domiciliata;

Opponente – Attrice in via riconvenzionale

E

POWERCOM CO. LTD., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti autenticata dal Notario in data 25/6/2012, dagli Avvocati Andrew Garnett Paton, Maria Cristina Franchini ed Emanuela Monteleone, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Bellini n. 24, presso lo studio De Berti, Jacchia, Franchini e Forlani;

Opposta

Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: All'udienza dell'8 febbraio 2016, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti e alle



domande, eccezioni e conclusioni ivi formulate e riportate di seguito. La società opposta ha depositato le note autorizzate alla precedente udienza del 26 gennaio 2016; l'opponente ha contestato il contenuto delle note e i documenti allegati alle stesse.

Conclusioni di parte opponente (dal foglio allegato a verbale di udienza del 26 gennaio 2016):”

"Piaccia al.....Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,eccezione e deduzione, e per tutti i fatti, circostanze e ragioni dedotte nel presente atto: in via preliminare autorizzare, per tutti i motivi esposti sub § 8 della sezione in diritto dell'atto di citazione, la chiamata nel presente giudizio ex articolo 106 c.p.c. del Sig. Chang Feng – Hao, domiciliato presso la POWERCOM CO. Ltd., con sede in Taiwan (Repubblica di Cina), (235) 8, floor., no. 246, Lien Chen Rd., Zhong He Dist., New Taipei City ; in via istruttoria ammettere, oltre ai mezzi istruttori che verranno all'uopo articolati nelle memorie ex. art. 183, 6 comma, n. 2 e 3, anche tutti i mezzi istruttori che saranno diretti alla verificaione ex art. 216 c.p.c. del Secondo Patto Parasociale (doc. n. 3 di produzione della Società), disconosciuta dall'opposta in comparsa di costituzione e risposta; nel merito, in via principale dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della illegittimità dello stesso per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione e, comunque, della simulazione relativa dell'ordine di acquisto dei pannelli solari; per l'effetto, revocare detto decreto ingiuntivo e conseguentemente, respingere qualsiasi richiesta di pagamento formulata dalla convenuta-opposta nei confronti della Società, dichiarando che nessun importo è da quest'ultima allo stato dovuto; nel merito, in via riconvenzionale in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.1 della sezione in diritto dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta-opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Sig. Chang Feng – Hao in proprio, previa l'autorizzazione alla sua chiamata in causa così come domandata in atti, in via solidale, alternativa o concorrente tra loro, per il



mancato rifinanziamento della Società e, per l'effetto, condannare i suindicati soggetti, sempre in via solidale, alternativa o concorrente tra loro, al risarcimento dei danni mediante pagamento in favore della Società della somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) o alla maggior o minor somma come risultante dovuta a seguito di istruttoria, se del caso liquidata dall'Ill.mo Giudice adito in via equitativa; in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.2 della sezione in diritto dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta opposta a garantire i moduli fotovoltaici consegnati alla Società ed installati presso l'impianto di Veglie, dall'assenza di difetti per i primi 5 anni, nonché un output dei Moduli pari al 90% rispetto a quanto dichiarato nelle specifiche tecniche nei primi 10 anni di installazione (cfr. doc. 34), e dell'80% nei secondi 15 anni, con un "decadimento" tecnico annuo non superiore all'1%; sempre in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.2 della sezione in diritto dell'atto di citazione e di quanto dedotto nel § 3 della presente memoria, accertare e dichiarare che i Moduli non hanno prodotto nel periodo Maggio 2011 - 15 Gennaio 2014 come garantito ed assicurato da PCM a causa della difettosità degli stessi e, per l'effetto, condannare PCM, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della Società di tutti i danni subiti, nella misura di Euro 190.000,00 (centottonovantamila/00) o alla maggior o minor somma come risultante dovuta a seguito di istruttoria, se del caso liquidata dall'Ill.mo Giudice adito in via equitativa; in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.3 della sezione in diritto dell'atto di citazione, e per le ipotesi ivi indicate, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta-opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la ritardata fornitura dei Moduli alla Società, condannandola, per l'effetto, al risarcimento mediante pagamento in favore della Società della somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) o alla maggior o minor somma come risultante dovuta a seguito di istruttoria, se del caso liquidata dall'Ill.mo Giudice adito in via equitativa; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con condanna altresì della convenuta-opposta al risarcimento, in favore della Società, del danno per



responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c. nella somma di Euro 100.000,00 (centomila) o alla maggior o diversa somma, se del caso liquidata anche in via equitativa."

Per la società opposta (dal foglio allegato a verbale di udienza dell'8/2/2016):”
“*Voglia il...Tribunale di Roma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ivi segnatamente inclusa, ove riproposta, la domanda di autorizzazione alla chiamata di terzo rassegnata da Yur Power VIII S.r.l. sub A (i) nella memoria 15.12.2013, per i motivi di cui nelle difese e confermate – in quanto occorrente – l’ordinanza di rigetto in data 21/24.10.2013, nonché le ordinanze in data 27.06.2013, autorizzativa della provvisoria esecuzione del decreto, e 05/08.09.2014, di rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall’Opponente, 1) dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale sub D (iii) introdotta da Yur Power VIII Srl per la prima volta con la memoria 15.12.2013, in quanto nuova e tardiva, per i motivi di cui nelle difese, 2) accertare e dichiarare la carenza di interesse di Yur Power VIII in ordine a domande ed eccezioni prospettate in assenza di pregiudizio attuale, per i motivi di cui nelle difese e, conseguentemente, dichiarare l’inammissibilità in parte qua delle domande sub C (i), D (i), D (ii), D (iv) rassegnate da Yur Power VIII Srl nella memoria 15.12.2013, ed, altresì – in via di subordine rispetto alla conclusione sub 1 supra – della domanda sub D (iii), per i motivi di cui nelle difese, 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta opposta in ordine alla domanda sub D (i) rassegnata da Yur Power VIII srl nella memoria 15.12.2013, per i motivi di cui nelle difese, 4) respingere comunque nel merito tutte le domande rassegnate d Yur Power VIII Srl per i motivi di cui nelle difese, 5) conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo N° 22923/2012 del Tribunale di Roma e/o condannare Yur Power VIII Srl al pagamento di € 2.053.612,00, oltre interessi a decorrere dal 06.03.2011 (90° giorno dalla data di completamento della consegna, avvenuta il 06.12.2010) nella misura di cui al D. lgs. 231/2002, nonché spese e costi della procedura monitoria, 6) in via istruttoria, respingere, ove riproposte, le istanze e sollecitazioni istruttorie dell’attrice opponente di cui nelle memorie 14.01.2014 e*



03.02.2014 per i motivi di cui nelle difese, ivi inclusi quelli dedotti a verbale dell'udienza 26.5.2014; per il non creduto caso di ammissione delle prove ex adverso dedotte, ammettere la convenuta opposta alla prova contraria con i testi già indicati nella memoria 03.02.2014; dichiarare la tardività, inammissibilità e/o irrilevanza dei Doc.ti 69 a 71 prodotti dall'attrice opponente con la memoria 03.02.2014 e dei capitoli di prova sub 27 e 28, per i motivi di cui nelle difese, ivi inclusi quelli dedotti al verbale dell'udienza 26.05.2014; comunque dichiarare inutilizzabili ai fini del decidere e, se del caso, espungere tutti i documenti prodotti da Yur Power VIII Srl variamente riproducesti il c.d. "Secondo Patto Parasociale" (sub Doc.ti 3 e 63) stante la mancata produzione in termini dell'originale, 7) con vittoria di spese, diritti e onorari."

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso del 5 ottobre 2012, la POWERCOM CO. LTD (di seguito, Powercom), società fondata nel 1987 e operante nel settore delle energie rinnovabili e nella progettazione di impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri prodotti relativi all'energia alternativa, premesso che nel 2009, unitamente alla Yuraku Pte di Singapore ed alla Sunpower Semiconductor Ltd. di Taiwan, aveva partecipato ad una *joint venture* finalizzata alla realizzazione e gestione, in Italia, di impianti fotovoltaici, deduceva che per la concreta attuazione delle programmate iniziative aveva costituito, unitamente alle altre due imprese associate, una società con sede in Singapore, denominata Powercom Yuraku Pte Ltd., che aveva poi a propria volta costituito una società avente sede legale in Lussemburgo, denominata Powercom Yuraku S.A.. Richiamava, poi, la costituzione, nel dicembre 2009, di n. 8 società c.d. di scopo, con socio unico la società lussemburghese Powercom Yuraku SA, tra le quali la Yur Power VIII S.r.l., destinata a divenire proprietaria di uno degli otto impianti fotovoltaici da installarsi presso idoneo sito. Faceva quindi riferimento alla fornitura dei pannelli solari per la realizzazione dell'impianto e osservava che la società Yur Power VIII era rimasta debitrice del corrispettivo dei suddetti beni, per la somma di importo pari a €. 2.053.612,00, risultante dalla fattura n. D112510A del 25



novembre 2010. Chiedeva ed otteneva pertanto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n. 22923/12 nei confronti della predetta società, per il pagamento della somma di €. 2.053.612,00, oltre interessi di cui al D. Leg.vo n. 231/2002 e spese.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 28 novembre 2012, proponeva opposizione la Yur Power VIII S.r.l., la quale, preliminarmente chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della conclusione di un procedimento arbitrale già instaurato dalla Yuraku Pte e dalla Sunpower Semiconductor Ltd. nei confronti della Powercom, finalizzato ad accertare che il diritto a conseguire il corrispettivo dei pannelli fotovoltaici forniti alle cd. società di scopo fosse subordinato al conseguimento, da parte delle medesime società, di idonei finanziamenti bancari. Instava, inoltre, affinché fosse disposta la riunione del giudizio ad altri procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione avverso distinti provvedimenti d'ingiunzione emessi, sempre su iniziativa della Powercom, nei confronti di altre società di scopo. Sempre in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio di Feng-Hao Chang, con il differimento, a tal fine, l'udienza di comparizione delle parti.

Con riguardo alla domanda di pagamento svolta nei suoi confronti, la Yur Power VIII s.r.l. contestava la pretesa della Powercom deducendo innanzitutto l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria. A tal fine prospettava, tra l'altro, la natura simulata del termine fissato per il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto concluso tra le parti, precisando in particolare che, in realtà, in forza degli accordi intercorsi tra le società associate nella *joint venture* e riportati nel cd. "Secondo Patto Parasociale", la Powercom avrebbe potuto esigere il corrispettivo della fornitura dei pannelli solari solo se ed allorquando le società di scopo avessero avuto le necessarie disponibilità finanziarie, mediante accesso al credito bancario. Evidenziava, inoltre, che il credito il cui pagamento era preteso dalla società opposta era inesigibile dovendo la fornitura dei pannelli fotovoltaici considerarsi quale anomalo finanziamento ai sensi dell'articolo 2467 cod. civ., eseguito dalla socia indiretta in un momento in cui sarebbe stato necessario eseguire un conferimento a causa della



evidente sottocapitalizzazione di tutte le società c.d. di scopo, compresa la stessa opponente.

La Yur Power VIII S.r.l. proponeva, altresì, distinte domande riconvenzionali volte: 1) all'accertamento della responsabilità della Powercom per il mancato rifinanziamento della società da parte del Banco Popolare soc. coop. e del Mediocredito Italiano S.p.A., con la condanna al risarcimento dei danni; 2) all'accertamento dalla sussistenza dell'obbligazione di garanzia, da parte della Powercom, in ordine all'assenza di difetti dei pannelli fotovoltaici in favore dell'opponente; 3) all'accertamento della responsabilità della Powercom rispetto alla ritardata consegna dei pannelli rispetto ai tempi fissati nell'ordine, con la condanna al risarcimento dei danni per la ritardata formazione dell'utile causati dall'opposta e quantificabili nella misura di €. 500.000,00. Instava infine per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. e al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio.

Notificato l'atto di citazione in opposizione, si costituiva in giudizio la società opposta che contestava sotto ogni profilo le istanze svolte in via preliminare dall'opponente, nonché le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate nell'atto di opposizione.

Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non accolte le istanze di riunione dei procedimenti, di sospensione del giudizio e di autorizzazione alla chiamata di terzo in causa avanzate dall'opponente, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2016, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve in primo luogo rilevarsi che non sussistono, nella fattispecie all'attenzione, i presupposti della invocata sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. c. ovvero dell'articolo 7 della L. n. 218/1995 disciplinante l'arbitrato internazionale, sino alla conclusione del procedimento arbitrale attualmente ancora



pendente innanzi al *Singapore International Arbitration Centre*, e promosso dalla Yuraku Pte e dalla Sunpower Semiconductor Ltd. nei confronti della odierna opposta Powercom. Tanto va ribadito in considerazione del fatto che la società opponente, nella comparsa conclusionale ha nuovamente avanzato istanza di sospensione, malgrado la stessa non fosse stata formulata nel foglio di precisazione di conclusioni allegato al verbale dell'udienza del 26 gennaio 2016. Ritiene comunque il decidente che non possa ravvisarsi la sussistenza, tra il giudizio arbitrale richiamato dalla società opponente e il giudizio all'attenzione, del rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione richiesta e ciò in quanto l'articolo 819 *ter*, II co., cod. proc. civ., anche nel testo vigente all'esito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, stabilisce: *“Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48 [50] e 295”*. In tal senso inoltre si è in più occasioni espressa la Corte di Cassazione, osservando che *“il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato”* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9/6/2005, n. 12124; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. VI, 19/01/2016, n. 783; Cass. Civ., Sez. III, 21/10/2009, n. 22380; Cass. Civ., Sez. I, 2/8/2007, n. 16995). Inoltre, con riguardo all'arbitrato internazionale, la Suprema Corte ha evidenziato (Sez. I, n. 20688/2009) che *“la disciplina della litispendenza internazionale prevista dall'art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all'arbitrato estero, posto che detta norma prevede l'obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite*



davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell'art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l'arbitrato estero, fissato dall'art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all'estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell'ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l'arbitrato interno dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l'applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo". Va ulteriormente rimarcato che nel caso all'attenzione non è dato riscontrare anche il presupposto applicativo della disciplina di cui all'articolo 7 delle legge n. 218/1995, considerato che le odierne parti in causa coincidono solo in parte con quelle, innanzi menzionate, tra le quali è stato instaurato il procedimento arbitrale.

Inammissibile deve ritenersi la pretesa risarcitoria formulata dalla società opponente, finalizzata a conseguire il ristoro dei danni, quantificati in misura pari a €. 180.000,00 - ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia - assertivamente patiti per effetto di difetti di funzionamento e di qualità dei pannelli fotovoltaici oggetto del contratto di compravendita stipulato tra le parti. Tale domanda risulta, infatti, presentata per la prima volta con la memoria prodotta, in data 16.12.2013, ai sensi dell'articolo 183, VI co., n. 1, c.p.c. e deve ritenersi, all'evidenza, nuova evidenziando elementi costitutivi - *petitum* e *causa petendi* – diversi rispetto a quelli già prospettati con la domanda riconvenzionale formulata nell'atto introduttivo del giudizio. Tale pretesa, come peraltro eccepito dalla Powercom deve quindi ritenersi inammissibile, comportando un ampliamento non consentito del *thema decidendum*, successivamente alla scadenza del termine perentorio per la proposizione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande riconvenzionali.

Con riguardo alla richiesta autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, vanno poi ribadite le ragioni esposte nell'ordinanza del 24 ottobre 2013.



Esaurita la trattazione delle questioni preliminari e passando a vagliare il merito della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Yur Power VIII S.r.l. non meriti di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate e all'esito della svolta istruttoria di natura documentale.

Va in linea generale osservato che il giudizio di cognizione instaurato in conseguenza della opposizione ai sensi degli articoli 645 e ss. cod. proc. civ. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, secondo quanto enunciato dall'articolo 2697 cod. civ.; pertanto, anche nell'ambito di tale procedimento, il creditore è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'articolo 2697 cod. civ. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, 13/6/2006, n. 13674; Sez. III, 12/4/2006, n. 8615).

Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'articolo 2697 cod. civ. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato - come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere



utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.

Deve, inoltre, osservarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione possono porsi, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato - senza necessità di relativa prova - non solo allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte, ma anche nelle ipotesi in cui la controparte medesima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

Ebbene, nel caso di specie la società Powercom ha certamente assolto all'onere della prova a suo carico, avendo, già in sede monitoria, prodotto documentazione idonea a dimostrare il titolo posto a base delle ragioni di credito azionate, l'esecuzione dell'obbligazione di consegna sussistente a suo carico in forza del contratto di compravendita concluso con la società opponente, la scadenza del termine pattuito per il pagamento del prezzo dovuto dall'acquirente.

L'opposta ha invero prodotto in giudizio innanzitutto copia della scrittura privata, accompagnata dalla relativa traduzione, recante la proposta contrattuale avente ad oggetto la vendita dei pannelli fotovoltaici, controfirmata da parte del rappresentante della Yur Power VIII S.r.l. in data 4 gennaio 2010 (doc. n. 9, fascicolo monitorio). La firma che figura apposta per accettazione non è stata peraltro contestata dalla società opponente. La scrittura contiene il regolamento negoziale della compravendita, comprensivo delle indicazioni relative al prezzo e al termine di pagamento.



Inoltre, la Powercom ha prodotto copia delle “bolle doganali” recanti l’indicazione dei beni consegnati e la data del recapito, con la sottoscrizione del preposto presso il deposito fiscale (doc. n. 12.1 e doc. n. 12.2., fascicolo fase monitoria). La società opponente ha, altresì, allegato copia delle autofatture emesse dall’opponente in vista della estrazione dal deposito fiscale dei pannelli acquistati (doc. n. 3, fascicolo fase monitoria), nonché copia dei documenti di trasporto (doc. n. 14, fascicolo fase monitoria).

Il credito per cui ha agito la società opposta inoltre risulta sostanzialmente riconosciuto dalla Yur Power VIII Srl, avendo l’opponente annotato il medesimo nelle sue scritture contabili. Nella scheda “situazione fornitori al 31.12.2010” predisposta dall’opponente ed allegata dalla Powercom (doc. n. 16.1, fascicolo monitorio) appare iscritto un debito di importo pari a €. 2.053.612,00 per forniture ricevute dalla Powercom Co. Ltd..

Il credito azionato, risulta dunque, alla luce dei richiamati elementi, ampiamente dimostrato.

Con riguardo al motivo di opposizione riferito alla pretesa inesigibilità del credito, va poi osservato quanto segue.

L’opponente ha prospettato la simulazione relativa parziale del contratto di compravendita, con particolare riferimento alla clausola relativa alla indicazione del termine di pagamento relativo al prezzo pattuito. Ha, altresì, affermato che, in forza di accordi tra la società opposta e le altre facenti parte della c.d. *joint venture*, la Powercom non avrebbe avuto diritto di esigere il pagamento del corrispettivo dalla Yur Power VIII sino al conseguimento, da parte delle c.d. società di scopo e dunque anche da parte dell’attuale opponente, di specifici finanziamenti bancari.

In proposito va, in primo luogo, evidenziato che la parte che allegghi la simulazione del contratto al fine di farne valere un altro (dissimulato), deve provare, con i limiti stabiliti dall’articolo 1417 cod. civ., l’esistenza ed il contenuto dell’accordo simulatorio, effettivamente voluto e vincolante tra le stesse parti. In proposito, va poi ricordato che nei rapporti fra le parti non possono avere ingresso né prove



testimoniali né si può ricorrere a presunzioni al fine di dimostrare il preteso accordo simulatorio.

Tale prova è tuttavia, nella fattispecie, completamente mancata. Oltre a non aver prospettato l'esistenza di accordi direttamente conclusi tra l'acquirente e la fornitrice, odierne parti del giudizio, finalizzati a regolamentare in modo diverso il termine per il pagamento del prezzo, deve poi rilevarsi che la società opponente ha invocato accordi pregressi che la Powecom avrebbe però concluso non già con la stessa Yur Power, bensì con la Yuraku Pte e la Sunpower Semiconductor Ltd, soggetti giuridici distinti e del tutto autonomi rispetto all'odierna opponente. Ma tali accordi, ove per ipotesi conclusi tra le suddette società e recanti inoltre il contenuto indicato da Yur Power VIII, non potrebbero comunque spiegare efficacia tra le parti del contratto di compravendita, essendo l'odierna opponente rimasta chiaramente estranea agli stessi. Non è stato, inoltre, neppure allegato e provato che le odierne parti in causa volessero dar vita a un contratto meramente apparente con riguardo alla indicazione del termine di pagamento del corrispettivo e che volessero quindi realmente regolare tale aspetto con disposizioni diverse, contenute in un accordo siglato tra soggetti in parte diversi.

In ogni caso deve osservarsi che l'opponente non ha dimostrato in modo adeguato l'esistenza dell'accordo sul quale fonderebbe l'inesigibilità del credito relativo al pagamento del prezzo del contratto, in difetto del conseguimento, da parte delle società di scopo e quindi da parte della Yur Power VIII S.r.l., di particolari finanziamenti. Tale accordo, infatti, non può neppure inferirsi dal documento indicato da parte opponente quale "Secondo Patto Parasociale" e dalla stessa prodotto in copia (doc. n. 3, fascicolo opponente). Ciò perché la società opposta ha disconosciuto, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, la conformità all'originale della copia del medesimo documento, negando inoltre che il proprio legale rappresentante avesse mai sottoscritto un accordo recante le clausole previste dalla scrittura prodotta dall'opponente. A fronte di tale disconoscimento la Yur Power non ha tuttavia depositato l'originale della scrittura, come peraltro rilevato con l'ordinanza dell'8 settembre 2014. In ogni caso, a tacer d'ogni altra considerazione, va osservato che il



medesimo documento non reca riferimento alcuno al fatto che il pagamento del corrispettivo fosse subordinato al conseguimento da parte della società acquirente, di appositi finanziamenti bancari.

E' in ogni caso sufficiente osservare che nulla impediva alla stessa opponente di accedere al finanziamento bancario e di poter così provvedere al pagamento a Powercom del corrispettivo nei termini pattuiti: si rientra invero nell'ambito delle scelte imprenditoriali e della valutazione delle proprie potenzialità economiche e finanziarie nonché dell'affidabilità che si gode presso le possibili banche finanziatrici.

Infondato si palesa altresì l'assunto di parte opponente, secondo cui l'inesigibilità del credito si trarrebbe dalla natura di finanziamento e dalla correlativa postergazione del rimborso, ai sensi dell'articolo 2467 cod. civ., non potendo tale norma essere invocata al fine di regolare il caso all'attenzione. In primo luogo, la Powercom non è socia della Yur Power VIII e non vi è comunque prova che la stessa esercitasse nei confronti dell'opponente attività di direzione e coordinamento così da giustificare l'applicazione dell'articolo 2497 *quinquies* cod. civ., il quale rinvia, in tema di finanziamenti e di postergazione, alla disciplina di cui all'articolo 2467 cod. civ.. Va poi osservato che il riferimento al pagamento del corrispettivo quale rimborso dell'apporto di capitale di rischio appare difficilmente giustificabile alla luce della distinzione fra capitale di rischio e capitale di credito, e del fatto che in ogni caso, a contraddire il ragionamento dell'opponente giova richiamare l'annotazione del debito nelle sue scritture contabili (doc. n. 16.1, fascicolo monitorio) verso la fornitrice.

Infine, con riguardo alla documentazione prodotta dalla società opponente all'udienza del 26/01/2016, fissata per la precisazione delle conclusioni e rinviata all'8/2/2016 con termine all'opposta per il deposito di note e documenti, va osservato che la medesima, contestata sotto il profilo formale e sostanziale dalla società opposta, è in ogni caso irrilevante ai fini della decisione. I documenti si riferiscono a fatti estranei al presente procedimento (atti relativi all'Arbitrato) ovvero a soggetti diversi (doc. A e D) e comunque non assumono significato al fine di decidere la causa. Infine gli



stessi recano valutazioni di natura personale su questioni estranee al presente giudizio o comunque non risultanti, nei termini prospettati dall'opponente, dalla documentazione prodotta, tenuto conto delle osservazioni innanzi svolte sulla portata del c.d. Secondo Patto parasociale.

Le domande riconvenzionali della società opponente sono infondate e vanno disattese.

La Yur Power VIII S.r.l. ha domandato innanzitutto la condanna della società opposta al risarcimento del danno per il mancato rifinanziamento bancario dell'opponente, deducendo a motivo della pretesa che, in prossimità della definizione della pratica relativa alla erogazione dei finanziamenti da parte del Banco Popolare Soc. coop. e del Mediocredito Italiano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Powercom senza giustificazione alcuna avrebbe informato i predetti istituti di credito, con nota del 20.6.2012 (doc. n. 43, fascicolo parte attrice), in ordine all'esistenza di contrasti tra i soci relativamente alla governante della Holding e della Subholding, sostanzialmente invitandole a non procedere alla erogazione di finanziamenti. L'opponente ha pertanto evidenziato che, in conseguenza di tale informazione le era stato precluso il finanziamento e che, mancando la provvista derivante dall'accesso al credito bancario, era stata costretta a negoziare con i propri creditori e segnatamente con la Rizzo Costruzioni s.a.s. di Rizzo Giampiero & C. - la concessione di dilazioni, ottenute a condizioni particolarmente onerose.

Orbene, la nota del 20 giugno 2012, trasmessa da Chang Feng – Hao, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Powercom, non è in alcun modo riferibile alla società opposta e pertanto, in base alla medesima, non può seriamente fondarsi alcuna responsabilità della Powercom, in forza del principio di immedesimazione organica e per effetto della condotta tenuta dal suo legale rappresentante. La missiva all'attenzione appare trasmessa su carta intestata della Powercom Yuraku Pte Ltd e non della società odierna opposta. Nella stessa Chang Feng – Hao dichiarava di trasmettere l'informazione in “ ... qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio principale della Powercom Yuraku Pte Ltd ...”. In ogni



caso, la comunicazione era firmata da Chang Feng - Hao nella dichiarata qualità di “ ... Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore della Powercom Yuraku Pte ...” ed “ ... ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della Powercom Yuraku SA/ Yur Power I, II, II, IV, VI, VII, VIII, IX ...”. Appare pertanto, alla luce di tali considerazioni, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata in ordine a tale domanda riconvenzionale dalla società opposta.

Immeritevole di seguito si rivela altresì l’altra pretesa risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla Yur Power VIII S.r.l. sull’assunto del ritardo nella fornitura dei pannelli fotovoltaici oggetto del contratto.

Pur essendo stati i pannelli consegnati oltre il termine di scadenza pattuito contrattualmente, i medesimi sono stati comunque ricevuti dall’opponente senza alcuna riserva e contestazione. In ogni caso, una volta maturata la scadenza del termine stesso di consegna, la Yurpower non ha richiesto il recapito dei beni né ha sollevato contestazioni in ordine al ritardo nell’effettuare la consegna. In ogni caso, l’opponente ha mancato di allegare e dimostrare il pregiudizio economico patito per effetto della mancata tempestiva consegna dei pannelli, malgrado fosse onerata della relativa prova. Va poi escluso che possa invocarsi una valutazione del danno in via equitativa, ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., in mancanza di specifiche allegazioni e di adeguate prove del danno, presupponendo tale norma la prova dell’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità e la particolare difficoltà di procedere alla prova del relativo ammontare. Va parimenti escluso che le contestazioni genericamente svolte in ordine alle condotte di inesatto adempimento ascritte alla Powercom possano assumere rilevanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1460 cod. civ., rispetto alla domanda di pagamento. Innanzitutto va osservato che tali questioni devono essere prospettate, trattandosi di eccezioni in senso proprio, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; a prescindere da tale rilievo, deve poi in ogni caso escludersi ogni profilo di proporzionalità tra i fatti costituenti, ad avviso di parte opponente, inesatto adempimento della società opposta, e la pretesa di



adempimento della Powercom. L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 cod. civ. richiede invero la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti contrattuali delle parti (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 22353 del 2010), apprezzabile non già secondo la rappresentazione soggettiva che le stesse ne facciano, ma in base alla oggettiva proporzione dei rispettivi fatti costituenti inadempimento stessi, analizzata tenendo conto dell'intero sistema di interessi riferibile al contratto e del principio di buona fede; inoltre, l'eccezione di cui all'articolo 1460 cod. civ. ha lo scopo di stimolare l'altrui adempimento, sicché appare non conforme a buona fede la pretesa dell'acquirente che, ricevuta senza riserve e contestazioni la consegna dei beni oggetto del contratto, intenda opporsi alla richiesta di pagamento del prezzo a causa del mero ritardo della parte venditrice, ovvero rappresentando generiche censure circa pretesi malfunzionamenti e mancanze di qualità dei medesimi beni (senza, tuttavia, articolare conferenti richieste di riduzione del prezzo).

Parimenti immeritevole di seguito deve ritenersi, infine, la domanda riconvenzionale di accertamento (e relativa declaratoria dell'esistenza) dell'obbligo della società opposta di garantire i moduli fotovoltaici dall'assenza di difetti per i primi 5 anni, nonché un *output* di detti moduli pari al 90% rispetto a quanto dichiarato nelle specifiche tecniche per i primi 10 anni di installazione, e dell'80% per i successivi 15 anni, con un "decadimento" tecnico annuo non superiore all'1%. La sussistenza di tale obbligazione non risulta essere stata negata dalla società opposta, sicché deve escludersi un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., a conseguire una pronunzia dichiarativa in proposito.

Con riguardo alla contestazione relativa alla misura degli interessi, secondo il Decreto legislativo n. 231/2002, deve rilevarsi che l'opponente, nell'atto di citazione, ha contestato la domanda in modo generico, richiamando l'esistenza di accordi secondo i quali la Powercom avrebbe rinunciato a richiedere interessi moratori sulle somme dovute in dipendenza del contratto di compravendita. A fondamento dell'opposizione la stessa ha altresì invocato istituti e norme peculiari



dell'ordinamento italiano, sull'evidente presupposto che il rapporto contrattuale in contestazione fosse regolato dalle norme interne.

Nella comparsa conclusionale, la società opponente ha affermato che, con riferimento al negozio per cui è giudizio, non sarebbero applicabili le norme previste dal D.Lgs. n. 231/2002, per essere la stessa assoggettata al diritto di Taiwan; peraltro, tale allegazione circa il diritto in concreto applicabile è stata svolta nel mentre l'odierna opponente ha continuato a richiamare, per ogni altro profilo diverso da quello relativo agli interessi, gli istituti e le disposizioni del diritto italiano. Ebbene, in tale contesto deve ritenersi che il rapporto controverso sia complessivamente regolato dal diritto italiano, tacitamente richiamato e concordemente invocato da entrambe le società contraenti.

Va infine rigettata la pretesa risarcitoria svolta dall'opponente ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ., non sussistendo il presupposto essenziale per affermare la responsabilità processuale aggravata della Powercom Co Ltd., ovvero l'integrale soccombenza della parte.

In conclusione, l'opposizione va rigettata, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Deve essere, poi, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla società opponente per il risarcimento dei danni per vizi e difetti di qualità dei moduli fotovoltaici oggetto di vendita, nonché l'accertamento di obblighi convenzionali di garanzia a carico della società venditrice dei predetti moduli. Infine, vanno integralmente rigettate le ulteriori domande riconvenzionali formulate dalla Yur Power VIII S.r.l..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della società opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1641/2013 R.G.A.C., così provvede:

Rigetta l'opposizione proposta dalla Yur Power VIII S.r.l. e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 22923/2012, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla Yur Power VIII S.r.l. opponente e volte ad ottenere il risarcimento dei danni per vizi dei moduli fotovoltaici oggetto di vendita, nonché l'accertamento di obblighi convenzionali di garanzia a carico della Powercom Co. Ltd..

Rigetta tutte le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla Yur Power VIII S.r.l..

Condanna la Yur Power VIII S.r.l. alla rifusione, in favore della Powercom Co. Ltd., delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 28.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso, in Roma, il 29 agosto 2016

Il Giudice

dott.ssa Margherita Libri

